

Dott. BRUNO VAUDO
Commercialista – Revisore legale

Gentili CLIENTI
Loro indirizzi

Informativa n. 3/2018

Oggetto: scadenze fiscali 2018

Con la presente informativa si indicano, suddivise per argomento, le scadenze fiscali riguardanti i principali adempimenti dichiarativi e di versamento da effettuarsi nell'anno 2018.

Con l'approvazione delle legge di Bilancio 2018 e del decreto fiscale collegato, diventa infatti definitivo ed operativo il nuovo calendario delle scadenze fiscali che interessano il corrente anno.

Termini di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Irap

Le imposte e i contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Irap vanno versate:
- relativamente al saldo 2017 e primo acconto 2018, entro il 30 giugno (termine che slitta al 2 luglio).

E' prevista la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Come per gli anni precedenti è prevista inoltre la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a un massimo di sei rate, corrispondendo sulle rate successive alla prima una maggiorazione a titolo di interesse. Per i contribuenti non titolari di partita Iva le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Per i soggetti dotati di partita Iva le rate scadono invece il 16 di ciascun mese.
Il secondo acconto 2018 dovrà essere versato entro il 30 novembre.

Termini di versamento dell'IMU e TASI

Per quanto riguarda l'IMU (imposta municipale propria) e la TASI (tassa comunale sui servizi indivisibili), entro il 16 giugno (termine che slitta al 18 giugno) va pagata la prima rata 2018, in acconto o unica soluzione. Il saldo 2018 va versato entro il 16 dicembre (termine che slitta al 17 dicembre).

Termine di versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche

Il termine per il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche Iva è mobile e dipende dalla periodicità di versamento applicata.

Per i contribuenti mensili l'Iva va versata entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i contribuenti trimestrali il versamento dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (fatta eccezione per l'ultimo trimestre il cui versamento va eseguito entro il 16 marzo contestualmente al saldo dovuto per la dichiarazione annuale, al netto dell'acconto già versato).

Pertanto i contribuenti Iva trimestrali avranno le seguenti scadenze:

- 16 marzo, per il versamento del saldo 2017;
- 16 maggio, per il versamento del primo trimestre 2018;
- 16 agosto (termine posticipato al 20), per il versamento del secondo trimestre 2018;
- 16 novembre, per il versamento del terzo trimestre 2018;
- 16 marzo dell'anno successivo, per il versamento del saldo 2018.

Termine di versamento dell'acconto Iva

Sia i contribuenti mensili che i trimestrali sono tenuti al versamento dell'acconto Iva (relativo al mese di dicembre ovvero al 4° trimestre 2018) entro il 27 dicembre.

Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva

Il modello di dichiarazione annuale Iva deve essere trasmesso entro il 30 aprile.

Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap

Il modello per la dichiarazione dei redditi e dell'Irap, sia delle persone fisiche che dei soggetti Ires, deve essere trasmesso, come peraltro già previsto per l'anno precedente, entro il 31 ottobre.

Termini di invio delle liquidazioni periodiche Iva trimestrali

Le liquidazioni periodiche trimestrali dei dati Iva, devono essere inviate entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. A tale regola generale fa eccezione la liquidazione Iva riferita al secondo trimestre il cui termine è stabilito al 30 settembre (termine che slitta al 1° ottobre).

Pertanto le scadenze saranno:

28 febbraio, per la liquidazione Iva del 4° trimestre 2017;

31 maggio, per la liquidazione Iva del 1° trimestre 2018;

30 settembre (termine posticipato al 1° ottobre), per la liquidazione Iva del 2° trimestre 2018;

30 novembre 2018, per la liquidazione Iva del 3° trimestre 2018;

28 febbraio dell'anno successivo, per la liquidazione del 4° trimestre 2018.

Termini di invio dello spesometro (dati fatture)

La comunicazione dati fatture relativa al secondo semestre 2017 deve essere trasmessa entro il 28 febbraio.

Inoltre per l'anno 2018 è prevista la possibilità di optare per la trasmissione semestrale della comunicazione dati fatture (anziché procedere con l'invio trimestrale).

Le scadenze pertanto saranno:

31 maggio, per lo spesometro relativo al 1° trimestre 2018;

30 settembre (termine posticipato al 1° ottobre), per lo spesometro riferito al 1° semestre 2018, ovvero al 2° trimestre 2018;

30 novembre, per lo spesometro relativo al 3° trimestre 2018.

28 febbraio dell'anno successivo, per lo spesometro relativo al 4° trimestre 2018 ovvero al 2° semestre 2018.

Certificazione Unica e presentazione del modello 770 – Termini

Laddove la CU riguardi redditi dichiarabili nella dichiarazione precompilata, il termine per la trasmissione telematica della certificazione è il 7 marzo. La CU dovrà essere consegnata al percepiente entro il 31 marzo.

Nel caso in cui la CU non riguardi la dichiarazione precompilata (come ad esempio le certificazioni per redditi di lavoro autonomo), essa potrà essere trasmessa nel medesimo termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770). Cioè entro il 31 ottobre.

Modello 730

La dichiarazione modello 730 con la relativa documentazione di supporto dovrà essere consegnata al CAF o intermediario abilitato entro il 23 luglio.

Per quanto riguarda la trasmissione delle risultanze all'Agenzia delle entrate, la scadenza è scaglionata su tre possibili date che dipendono dalla data in cui la documentazione è stata presentata dal contribuente. Avremo i seguenti termini:

29 giugno, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;

7 luglio, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro dal 23 al 30 giugno;

23 luglio, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 23 luglio.

Termini per il versamento a seguito di domanda di definizione agevolata ruoli e carichi affidati all'Agente di riscossione

Per la nuova rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio.

Il 31 luglio scade il termine per il pagamento dell'unica o prima rata degli importi dovuti.
Le rate successive alla prima scadono rispettivamente il 30 settembre (termine che slitta al 1° ottobre), 30 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo.

Tutti i termini che cadono di sabato o di domenica si intendono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo non festivo.

Roma 22 gennaio 2018

Bruno Vaudo